

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 780 del 2015, proposto da:

Eurocome S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Marascio, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giorgio Vizzari, in Reggio Calabria, Via Rausei, 38;

**contro**

Comune di Gioia Tauro, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Minasi, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Reggio Calabria, viale Amendola, 8/B;

**per l'annullamento**

previa sospensione dell'efficacia,

- della Determina dirigenziale n. 66 dell'8 ottobre 2015 a firma del Responsabile Apicale del VII Settore Ambiente del Comune di Gioia Tauro, Arch. Francesco Mangione, recante l'annullamento della determina del IV Settore LL.PP. n.198 del 27 maggio 2015 e della conseguente Convenzione stipulata in pari data con la ditta Eurocome s.r.l.;

- della Determina Dirigenziale n.64 del 30 settembre 2015 a firma del Responsabile Apicale del VII Settore Ambiente del Comune di Gioia Tauro, Arch. Francesco Mangione, recante la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'annullamento della D.D. 198 del 27 maggio 2015 e della conseguente Convenzione stipulata in pari data con la ditta Eurocome srl;

- di ogni ulteriore eventuale atto e / o provvedimento presupposto e / o connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto e/o lesivo per la ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gioia Tauro;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2015 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, *prima facie*, non sussistere i presupposti per la concessione dell'invocata misura cautelare collegiale, in particolare, per l'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile che la ricorrente subirebbe durante il tempo necessario alla decisione del merito del ricorso;

Considerato, infatti, che il *periculum* paventato dalla ricorrente concerne in realtà il generale interesse a

che un servizio pubblico essenziale, quale quello di raccolta e conferimento rifiuti ad essa affidato e poi revocato, non subisca interruzione alcuna;

Ritenuto, peraltro, opportuno fissare sin da ora la trattazione del merito del ricorso alla pubblica udienza del 17 dicembre 2015, rimettendo a tale successiva fase del giudizio la statuizione sulle spese di lite, complessivamente considerate;

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

Respinge la domanda cautelare proposta.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17 dicembre 2015.

Nulla sulle spese.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Francesca Romano, Referendario, Estensore

Angela Fontana, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)